

CITTA' di IMPERIA



Viale Matteotti, 157

UFFICIO POLIZIA MORTUARIA

Regolamento relativo alla dispersione ed alla conservazione personale delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente Regolamento disciplina la dispersione e la conservazione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n° 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) della Legge Regione Liguria n° 24 del 4 luglio 2007 e n°4 del 11.03.08. (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) e del regolamento Regionale del 11.03.08. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), del DPR 254/03 in materia di smaltimento rifiuti, la Circ. MS 24/93 e Circ. MS n° 10/98;

Art. 2 – La dispersione delle ceneri

1 . I Servizi Demografici del Comune, conformemente alle disposizioni della legge 29/2004, nelle persone degli Ufficiali di Stato Civile, concedo all'avente titolo, che ne faccia richiesta (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) l'autorizzazione alla dispersione delle ceneri nei luoghi di cui all'art. 3 del presente Regolamento.

2 Modalità di presentazione della domanda per l'autorizzazione alle dispersione delle ceneri. La domanda è indirizzata

- al Sindaco del Comune del luogo di decesso
- al comune di residenza del defunto, qualora il decesso sia avvenuto in altra Regione
- al comune ove sono già state tumulate le ceneri.

Se concorrono le condizioni tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione, oppure con domanda distinta.

Forma della volontà espressa in vita dal defunto

La volontà del defunto di disperdere le proprie ceneri deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

- a) disposizione testamentaria (tomba di famiglia BOZZANO)ria;
- b) dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal DPR 445/2000;
- c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- d) dichiarazione resa di fronte a pubblici ufficiali

3. L'ufficiale dello Stato Civile del Comune, di Imperia è competente ad autorizzare la dispersione delle ceneri di coloro che sono deceduti nel Comune di Imperia e/o di coloro le cui ceneri sono custodite nel comune

4. L'autorizzazione alla dispersione presso altro comune può essere rilasciata solo previo nulla osta, acquisito d'ufficio, del Comune in cui verranno disperse le ceneri.

5. La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate o affidate, nel rispetto di quanto previsto dai commi precedenti e del regolamento Regionale sopra richiamato.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001, e precisamente dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto, ed in presenza dell'incaricato del Comune.

7. La dispersione delle ceneri può essere effettuata dai soggetti sopra indicati o da differente soggetto espressamente indicato dal defunto con atto scritto.

8. In ordine alla scelta circa il luogo di dispersione delle ceneri in mancanza di manifesta scelta del defunto si applicano le disposizioni di cui successivo art. 3 comma 1 lettera d);

9. Ai sensi dell'art. 4 comma 2 del regolamento Regionale la dispersione è consentita solo per affondamento o interrimento dell'urna contenente le ceneri che deve essere in materiale biodegradabile.

10. La dispersione delle ceneri è consentita nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Art. 3 – Luoghi di dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in area appositamente individuata all'interno del cimitero Comunale
- b) in mare, ad oltre 300 mt. dalla costa (per affondamento);
- c) in aree private (per interrimento).
- d) nel cinerario comune

2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo codice della strada).

3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il

consenso dei proprietari (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

4. la dispersione in mare, è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti.

Art. 4 – Procedura per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

1. Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal de cuius per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ai sensi della L.R. 24/07, e del regolamento Regionale 11.03.08 n° 1 deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione.

b) i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove.

c) Il documento, redatto nelle forme previste per legge o (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000) da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme.

d) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneri, secondo le indicazioni dell'art. 4 delle leggi Regionali n.° 24 del 04.07.07 e n.° 4 del 11.03.08 nelle forme previste dal DPR 445/2000.

e) l'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale nelle forme previste dal DPR 445/2000;

Art. 5 – Affidamento personale delle ceneri

1. La conservazione delle ceneri avviene mediante consegna dell'urna sigillata al familiare o ad altro avente diritto di cui all'art. 3, comma 1, della lettera d) della legge n. 130/2001, i quali possono disporre, nel rispetto della volontà del defunto, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento personale.

2. L'urna è sigillata e conservata con cura, all'indirizzo di residenza dell'affidatario, in modo da consentire in ogni caso l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.

3. In ogni caso di affidamento personale l'ufficiale di Polizia Mortuaria annota in un apposito registro le generalità dell'avente diritto e quelle del defunto medesimo.

4. Se l'affidatario intende, per qualsiasi motivo, rinunciare all'affidamento dell'urna contenente le ceneri, esse sono conferite nei cimiteri del Comune di Imperia, previa comunicazione all'ufficio di Polizia Mortuaria comunale, che ne prende nota.

5. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri è adottato un sistema identificativo da applicare sul cofano della bara prima della cremazione al fine di certificare la diretta relazione tra le ceneri consegnate all'affidatario e la salma.

6. Ai fini della disciplina cimiteriale le cellette cinerarie e l'intero manufatto che le contiene non sono equiparabili a sepolture private o a tombe di famiglia.

7. Modalità di presentazione della domanda per l'affido personale delle ceneri

La domanda è indirizzata al Sindaco del Comune competente per luogo di conservazione delle ceneri ed alla stessa sono allegati tutti i documenti ed atti comprovanti la volontà del defunto. Se concorrono le condizioni tale richiesta può essere contestuale alla domanda di cremazione

Forma volontà espressa in vita dal defunto (art. 2 comma 2 L.R: 24/2007)

La volontà del defunto di affidare le proprie ceneri a specifica persona , deve chiaramente ed inequivocabilmente emergere da:

- a) disposizione testamentaria;
- b) dichiarazione autografa rilasciata nella forma prevista dal DPR 445/2000;
- c) dichiarazione resa e sottoscritta nell'ambito dell'iscrizione ad associazione legalmente riconosciuta per la cremazione;
- d) dichiarazione resa di fronte a pubblici ufficiali

Art. 6 – Senso comunitario della morte

1.Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri

Art. 7 – Registri cimiteriali

1. L'ufficio comunale incaricato predispone apposito Registro nel quale deve essere evidenziato il luogo di dispersione delle ceneri

Art. 8 – informazione ai cittadini

1.Il Comune di Imperia promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

2.Le informazioni telematiche sono divulgate mediante il Sito del Comune di Imperia (www.comune.imperia.it).

Art. 9 – Imposta di bollo

1.Tutte le istanze previste dal presente Regolamento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 10 – Modulistica

1. La relativa modulistica per l'espletamento del procedimento previsto nel presente Regolamento sarà approvata con un provvedimento dirigenziale da parte del Dirigente del Settore 10°.

I moduli di richiesta saranno disponibili per l'utenza anche sul sito del comune

Per quanto attiene alle sanzioni pecuniarie si fa riferimento a quelle previste dall'art. 5 della L.R 4/2008

Art. 11 – Tempi di erogazione del servizio

L'autorizzazione viene rilasciata, di norma, entro 3 giorni dalla presentazione della domanda

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 130 del 30.3.2001: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”
- Legge Regione Liguria n. 24/2007 : “ Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri”
- Legge Regione Liguria n. 42008: Modifiche alla Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione ceneri)
- D.P.R. 10.9.1990, n. 285 - Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285, art.3, comma 1, numero 8 (Muovo codice della strada);
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
- CODICE CIVILE Art. 74 e segg.